

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2023, n. 1246

Art. 22 decies, T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013, N. 4 - DGR n. 1870 del 28.12.1999 e DGR n. 31 del 12.02.2002 - Alienazione ai sensi dell'art. 11 L n. 386/'76 e art. 13 L.R. n.20/'99 - Immobile in agro di Otranto - loc. "Frassanito" denominato "Masseria Frassanito" in favore di Omissis - Revoca.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Amministrativa Taranto" e dal Responsabile P.O. "Raccordo delle Strutture Prov.li", confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 – *"T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria"* sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- La Legge Regionale n. 23/2018 - *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* ha introdotto l'art. 22 decies rubricato *"Istanze pregresse"* che così dispone: *"Le seguenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l'acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;*
- *Omissis* ha versato in data 21.09.2001 e in data 24.09.2001 le somme di € 23.937,77 (f 24.350.000) ed € 9.714,55 (f 18.810.000), a titolo di acconti sul prezzo di vendita degli immobili di cui al presente atto, ovvero prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/2018.

CONSIDERATO CHE:

- *Medio tempore* necessita far riferimento alla Legge Regionale del 30 giugno 1999, n. 20 con la quale sono state definite le procedure di assegnazione e vendita di beni di Riforma Fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici;
- tra gli immobili ex ERSAP acquisiti al patrimonio regionale vi sono i beni siti in agro di Otranto, località "Frassanito", costituenti il complesso aziendale denominato "Masseria Frassanito", pervenuto nella materiale disponibilità dell'Ente con DPR n. 1645 del 18.12.1951 e pubblicato in G.U. n. 29 del 04.02.1952;
- con atto del 29.03.1979 per Notar *Omissis*, notaio in *Omissis*, dalla ditta *Omissis*, *Omissis* ha acquistato, in regime di comunione legale con il marito *Omissis*, la proprietà del primo piano dell'immobile sito in Otranto, località "Frassanito", costituente il complesso aziendale denominato "Masseria Frassanito";
- dalla stessa data, *Omissis* e *Omissis*, poi deceduto, hanno esercitato il possesso senza violenza e clandestinità, di parte del piano terra della masseria e del terreno pertinenziale, di proprietà dell'Ersap e, in data 24.09.1985, *Omissis* ha richiesto l'acquisto ai sensi del comma 2, art. 11 della Legge n. 386/'76;
- con determinazione n. 647 del 14.12.1999, approvata con deliberazione n. 1870 del 28.12.1999 della Giunta Regionale, è stata autorizzata l'alienazione ex art. 11, comma 2, Legge n. 386/76 ed ex 13, commi 3 e 5, L.R. n. 20/99 in favore della *Omissis*, degli immobili sito in agro di Otranto, località Frassanito, in catasto al Fg. 2, p. lla 5, sub. 8, 9, 11, 19 e 20 al prezzo complessivo di £ 139.050.000 (€ 71.813,33);
- con successiva determinazione n. 764 del 13.11.2001, approvata con deliberazione n. 31 del 12.02.2002 dalla Giunta Regionale è stata autorizzata l'alienazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della Legge 386/76 e dei commi 3 e 5 dell'art. 43 della L. R. 14/2001 in favore della *Omissis* anche degli immobili in agro di Otranto, Località "Frassanito", in catasto al Fg. 2, p.lla 5, sub 4, 5, 6 e 7, al prezzo complessivo di £ 198.881.000 (€ 102.713,46), oltre ad £ 10.781.000 (€ 5.567,92) per canoni d'uso all'epoca maturati; inoltre, è stata altresì autorizzata la rettifica della DGR n. 1870 del 28.12.1999 per consentire lo scorporo

- dell'importo di £ 12.300.000 (€ 6.352,42), pari al 50% del valore dell'unità in catasto al sub 8, dalla somma dei canoni d'uso dovuti dalla *Omissis*, in quanto trattasi di bene comune non censibile (vano scala), restando da corrispondere un importo residuo dei canoni pari a £ 12.779.730 (€ 6.600,17);
- con nota prot. n. 457 del 04.03.2002, a seguito della designazione del notaio rogante da parte del promissario acquirente, l'Ente trasmetteva al notaio *Omissis* la relativa documentazione per procedere al rogito;
 - con successive note prot. n. 3449 del 19.12.2003, prot. n. 1841 del 17.05.2005, prot. n. 2312 del 19.07.2007 e prot. n. 6999 del 08.07.2009 si invitava *Omissis* a definire la stipula dell'atto di vendita dei predetti immobili per i quali era stata autorizzata l'alienazione in suo favore; tuttavia, la stessa, pur manifestando la volontà di definire la compravendita, faceva seguire azioni che ne rinviavano la conclusione;
 - a seguito di ulteriori note interlocutorie volte a definire l'alienazione, con nota prot. n. 9342 del 22.10.2010 l'Ente notificava a *Omissis* l'avvio della procedura di revoca degli atti amministrativi;
 - con determinazione n. 398 dell'08.10.2010 il dirigente regionale revocava la determinazione n. 647 del 14.12.1999, approvata con deliberazione n. 1870 del 28.12.1999 della Giunta Regionale e la determinazione n. 764 del 13.11.2001, approvata con deliberazione n. 31 del 12.02.2002 dalla Giunta Regionale, con le quali erano state autorizzate l'alienazione in favore di *Omissis* degli immobili siti in agro di Otranto, Località Frassanito, censiti in catasto al Fig. 2, p. lla 5, sub. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20;
 - con atto del 22.02.2011, *Omissis* proponeva ricorso al Tar – Sezione distaccata di Lecce, per l'annullamento della determinazione n. 398 dell'08.10.2010; con sentenza n. 1872 del 30.10.2011, il Tar Lecce accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava i provvedimenti regionali impugnati;
 - Con Decreto n.100/2015 il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo dichiarava l'immobile denominato "Masseria Frassanito" d'interesse culturale; avverso tale Decreto la *Omissis* proponeva impugnazione, poi respinta con Sentenza n. 497/2017;
 - Al fine di addivenire ad una conclusione della procedura alienativa in favore della *Omissis*, si procedeva ad un nuovo classamento dei beni censiti al Fig. 2, p.lla 5, revocando con atto dirigenziale n. *Omissis* le precedenti determine n. 647/'99 e 764/'01; nel contempo, veniva confermata la volontà di alienare detto immobile in agro di Otranto, località Frassanito, denominato "Masseria Fassinato" in favore della *Omissis*, con la nuova nomenclatura *medio tempore* vigente, di seguito riportata: Fig. 2, p. lle n. 982, 983, 944, 896, 942/12, 898, 946, 985, al prezzo complessivo di € 129.981,50, detratti gli acconti già versati e quantificati in € 43.422,12;
 - la predetta determina dirigenziale *Omissis*, ritualmente notificata alla *Omissis* con nota prot. n. 15216 del 16.07.2019, è stata, altresì, trasmessa (nota prot. n. 3834 del 20.02.2020 } anche al nuovo notaio incaricato da quest'ultima, *Omissis*, notaio in *Omissis*, unitamente a tutta la documentazione utile, al fine di procedere alla stipula dell'atto di compravendita;
 - nel contempo si è accertato che *Omissis*, in data 03.02.2020, tramite Docfa prot. LE16014 del 04.02.2020, senza autorizzazione da parte della Regione Puglia, ha chiesto e ottenuto la modifica della nomenclatura catastale dell'unità immobiliare oggetto dell'alienazione, riclassificando la p. lla 942 da sub 12 a sub 14, per cambio di destinazione d'uso dell'immobile da D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole} ad A/2 (abitazione di tipo civile);
 - quindi, al fine di poter completare la procedura di alienazione in favore della *Omissis*, inficiata dalla sua arbitraria modifica dei dati catastali degli immobili, con nota prot. n. 3942 del 20.02.2020, la Regione l'ha convocata presso i suoi Uffici, stigmatizzando l'avvenuta modifica catastale da parte di quest'ultima, in assenza di autorizzazione della Regione Puglia e della Sovrintendenza;
 - all'esito dell'incontro, con verbale del 27.02.2020, i sigg.ri *Omissis*, in qualità rispettivamente di consulente di parte e figlia di *Omissis*, hanno chiesto "al fine di fugare ogni dubbio sull'atto di vendita da stipulare innanzi al dott. *Omissis*, di predisporre un sopralluogo congiunto al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita notificato e la reale consistenza di ogni singolo cespite, nonché la presenza di eventuali servitù";
 - con nota prot. 03.03.2020, n. 4811, l'Ufficio regionale ha comunicato alla *Omissis* che in data 6.3.2020 si sarebbe dato corso al richiesto sopralluogo presso l'immobile denominato "Masseria Frassanito";

- stante il successivo diniego della sig.ra *Omissis* a consentire il sopralluogo congiunto presso gli immobili, l'Ufficio con nota prot. n. 5303 del 10.03.2020 ha invitato e diffidato il Notaio *Omissis* a fissare una data per la stipula dell'atto di vendita in favore di *Omissis* degli immobili in agro di Otranto, località Frassanito;
- in seguito alla diffida inoltrata al Notaio *Omissis*, con nota dell'11.03.2020, la *Omissis* ha chiesto all'Ente un differimento del sopralluogo ad altra data, alla luce dell'aggravarsi della situazione sanitaria dovuta alla pandemia da "Coronavirus";
- con mail pec del 09.07.2020, i funzionari regionali, a seguito dell'alleggerimento delle misure sanitarie, hanno chiesto nuovamente a *Omissis* la disponibilità ad effettuare il sopralluogo; tuttavia, con nota del 14.08.2020, acquisita al prot. n. 9430 dell'Avvocatura Regionale, *Omissis*, ha comunicato che riteneva "inutile" dare corso ad altri sopralluoghi.

RILEVATO CHE:

- Con nota del 10.08.2022, acquisita al prot. n. 11353 del 18.08.2022, indirizzata alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e, per conoscenza, al Comune di Otranto, alla Sovrintendenza dei beni Culturali, al Presidente della Regione Puglia e al Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, *Omissis* - figlia di *Omissis* - ha denunciato esservi difformità catastali e violazioni di legge di vario tipo sulla proprietà privata, chiedendo contestualmente la restituzione delle somme ("circa € 200.000,00") pagate a titolo di acconti ed evidenziando la richiesta di ulteriori somme per pertinenze, passaggi, aree comunali per circa € 98.000,00 (oltre 44.000,00 e 124.000,00) per stesse aree utilizzate da terzi; tutto ciò senza allegare alcuna elemento probatorio delle proprie affermazioni;
- Con nota prot. n. AOO_108/13058 del 4.10.2022, la Regione Puglia ha reiterato l'invito alla *Omissis* a consentire il sopralluogo congiunto da tenersi in data 25.10.2022, necessario per la verifica dello stato dei luoghi e del rilievo planimetrico del compendio immobiliare, oltreché per la constatazione della veridicità delle intervenute modifiche catastali, ad opera della *Omissis*, relative ai i beni censiti in catasto al Fig. 2, p.lla 5;
- con nota del 18.10.2022, acquisita al prot. n. 13743 del 19.10.2022, l'Avv. *Omissis*, in nome e per conto della *Omissis*, ha comunicato la disponibilità del promissario acquirente "a procedere in contraddittorio alla verifica dello stato dei luoghi e del rilievo planimetrico oggetto dell'istanza formulata dalla *Omissis* in data 10.08.2022" (trattasi della denuncia sopra citata di *Omissis*) chiedendo alla Regione, nel contempo, l'esibizione autentica dei titoli di proprietà;
- Con nota prot. 13958 del 24.10.2022, l'Ente regionale, riscontrando la nota dell'avv. *Omissis*, reiterava la richiesta di sopralluogo congiunto, chiedendo altresì, la collaborazione di *Omissis* al fine di definire la procedura alienativa; inoltre, ribadiva nuovamente che si sarebbe dato comunque corso al sopralluogo già fissato per il 25.10 ovvero, in caso di indisponibilità della *Omissis*, in qualunque altra data da concordare con gli uffici nei successivi 7 giorni;
- In data 25.10.2022, non avendo ricevuto alcun riscontro, i funzionari regionali incaricati si sono recati presso la "Masseria Frassanito" per il predetto sopralluogo, ma la *Omissis*, per l'ennesima volta, ne ha impedito ingiustificatamente l'accesso;
- con nota del 02.11.2022, prot. 14270, non avendo ricevuto ulteriori indicazioni in merito ad una nuova e possibile data per eseguire il sopralluogo, necessario alla verifica dello stato dei luoghi e alla rideterminazione del prezzo di vendita conseguente al cambio di destinazione d'uso operato dalla *Omissis*, la Regione ha trasmesso all'Avv. *Omissis* i titoli di proprietà richiesti, comunicando che si sarebbe proceduto ad un nuovo ed ultimo tentativo di sopralluogo in data 10.11.2022;
- con nota dell'08.11.2022, acquisita al prot. n. 14689 del 10.11.2022, l'Avv. *Omissis* in nome e per conto della *Omissis*, ha comunicato ancora una volta la piena disponibilità della sua assistita a procedere in contraddittorio alla verifica dello stato dei luoghi, subordinando tale richiesta all'esibizione, da parte della Regione Puglia proprietaria dei beni, dei titoli di proprietà (peraltro già inviati dalla Regione con la precedente nota del 02.11.2022, prot. 14270);
- non potendo, pertanto, in alcun modo procedere al sopralluogo congiunto - in quanto più volte impedito dalla *Omissis* - la Regione, anche in virtù di quanto riportato dalla stessa *Omissis* nella sua

nota del 04.03.2020, ha dovuto procedere d'ufficio alla stima del cespite (senza sopralluogo interno), determinandone il prezzo di alienazione, al netto degli acconti versati pari ad € 43.422,14, nell'importo complessivo di € 959.791,86, di cui € 387.744,00 per canoni d'uso dal 2001 all'attualità;

- con nota prot. 16844 del 22.12.2022, la Regione ha comunicato all' Avv. *Omissis* il prezzo di alienazione dell'immobile, come sopra determinato, con l'espresso avvertimento che *"lo stesso deve essere accettato entro e non oltre 30 giorni, con comunicazione contestuale della volontà della sua assistita di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o in forma dilazionata per una durata massima di dieci anni;*
- con nota del 19.01.2023, acquisita al prot. n. 826 del 23.01.2023, l'Avv. *Omissis* non ha accettato il prezzo di stima come rideterminato dagli uffici regionali, confermando, invece, la disponibilità della *Omissis* ad acquistare l'immobile al prezzo definito con atto dirigenziale *Omissis*, riconducendo *"la mancata stipula alla esclusiva responsabilità della Regione Puglia per non aver ancora provveduto alla consegnadella documentazione utile necessaria al trasferimento dei beni, nonché alla mancata esibizione dei titoli di proprietà al notaio Omissis"*; tutto ciò nonostante la Regione gli avesse trasmesso i titoli di proprietà in data 02/11/2022 (nota prot. 14270).

ACCERTATO CHE:

- con nota n. 3834 del 20.02.2020 è stata trasmessa al dott. *Omissis*, Notaio in *Omissis*, tutta la documentazione utile e necessaria al trasferimento della proprietà dei beni, unitamente agli atti di autorizzazione all'alienazione e il relativo titolo di proprietà dell'immobile, come riscontrato, dallo stesso dott. *Omissis*, Notaio in *Omissis*, con sua nota pec del 23.11.2022, acquisita in pari data al prot. n. 15413;
- non vi è ulteriore documentazione da produrre, da parte della Regione Puglia, al notaio incaricato al fine di addivenire alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile.

ATTESO CHE:

- Per esclusiva responsabilità della sig. ra *Omissis*, a seguito dell'inosservanza della stessa degli obblighi di cui all' art. 13 della L.R. n. 20/'99 e s.m.i. e del relativo disciplinare approvato con Dgr n. 734/2007 - come si evince da quanto tutto sopra riportato - non è stato possibile concludere la procedura di alienazione dei beni regionali in agro di Otranto, località Frassanito;
- È decorso un lasso di tempo lunghissimo - oltre vent'anni - dall'adozione degli atti di autorizzazione alla vendita da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 1870/99 e n. 31/2002), sicchè non può consentirsi oltre la mancata conclusione del procedimento alienativo.

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie e di quanto sopra riportato, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 22 *decies* della L.R. n. 4/'13 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 20/'99, la revoca delle deliberazioni n. 1870 del 28.12.1999 e n. 31 del 12.02.2002, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'alienazione così come determinata con gli atti dirigenziali nn. 647 del 14.12.1999 e 764 del 13.11.2001, in favore della *Omissis*, dell'immobile denominato "Masseria Frassanito", identificato originariamente in catasto al Fg. 2, p. lla 5, sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 e attualmente censiti al Fg. 2, p.lle 942 sub. 14 graffato p.lla 896, 982, 946, 944, 898, 983, 985.

VISTA:

- La Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 – *"T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria"*;
- La Legge Regionale n. 23/2018 - *"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"*;
- La Legge Regionale del 30 giugno 1999, n. 20 *"Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di Riforma Fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici"*;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 734 del 04.06.2007 avente ad oggetto *"L.R. 20/'99 art. 2,3,4,5,11,13,*

comma 3/16 – Disciplinare delle cessioni di beni immobili ex Ersap: modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita”.

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di approvare la relazione esposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di prendere atto dell'inosservanza da parte della sig. ra *Omissis* degli obblighi di cui all' art. 13 della L.R. n. 20/'99 e del relativo disciplinare approvato con Dgr n. 734/2007, in virtù dei quali non è stato possibile concludere la procedura di alienazione dei beni regionali in agro di Otranto, località Frassanito.
3. Di revocare, per l'effetto, le deliberazioni n. 1870 del 28.12.1999 e n. 31 del 12.02.2002 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'alienazione così come determinata con gli atti dirigenziali nn. 647 del 14.12.1999 e 764 del 13.11.2001, in favore della sig.ra *Omissis*, dell'immobile denominato "Masseria Frassanito", identificato originariamente in catasto al Fg. 2, p. lla 5, sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 e attualmente censiti al Fg. 2, p.lle 942 sub. 14 graffato p.lla 896, 982, 946, 944, 898, 983, 985.
4. Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria ogni adempimento consequenziale in merito a:
 - la revoca della determinazione dirigenziale n. *Omissis*, avente ad oggetto "*Omissis*";
 - la ripresa di possesso, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 20/'99 e ss.mm.ii., dell'immobile in agro di Otranto, località Frassanito, denominato "Masseria Frassanito", come innanzi descritto, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di porre in essere i necessari provvedimenti finalizzati alla conservazione del patrimonio regionale;
 - la riscossione dei canoni d'uso dal 2001 all'attualità degli immobili come innanzi descritti e attualmente nel possesso della *Omissis*;
 - l'incameramento definitivo delle somme versate dalla *Omissis* pari ad € 43.422,14, a titolo di canoni d'uso non corrisposti dal 2001 ad oggi.
5. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, all'interessata.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionali e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.
"Amministrativa Taranto"
(Maria Carmela Mazzarano)

Il Responsabile P.O.
"Raccordo delle Strutture Prov.li"
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad *interim* del Servizio
(Francesco Capurso)

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia
e pesca, Foreste
(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la relazione esposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di prendere atto dell'inosservanza da parte della sig. ra *Omissis* degli obblighi di cui all' art. 13 della L.R. n. 20/'99 e del relativo disciplinare approvato con Dgr n. 734/2007, in virtù dei quali non è stato possibile concludere la procedura di alienazione dei beni regionali in agro di Otranto, località Frassanito.
3. Di revocare, per l'effetto, le deliberazioni n. 1870 del 28.12.1999 e n. 31 del 12.02.2002 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'alienazione così come determinata con gli atti dirigenziali nn. 647 del 14.12.1999 e 764 del 13.11.2001, in favore della sig.ra *Omissis*, dell'immobile denominato "Masseria Frassanito", identificato originariamente in catasto al Fg. 2, p. lla 5, sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 e attualmente censiti al Fg. 2, p.lle 942 sub. 14 graffato p.lla 896, 982, 946, 944, 898, 983, 985.
4. Di demandare al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria ogni adempimento consequenziale in merito a:
 - la revoca della determinazione dirigenziale n. *Omissis*, avente ad oggetto "*Omissis*";
 - la ripresa di possesso, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 20/'99 e ss.mm.ii., dell'immobile in agro di Otranto, località Frassanito, denominato "Masseria Frassanito", come innanzi descritto, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di porre in essere i necessari provvedimenti finalizzati alla conservazione del patrimonio regionale;
 - la riscossione dei canoni d'uso dal 2001 all'attualità degli immobili come innanzi descritti e attualmente nel possesso della *Omissis*;
 - l'incameramento definitivo delle somme versate dalla *Omissis* pari ad € 43.422,14, a titolo di canoni d'uso non corrisposti dal 2001 ad oggi.
5. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, all'interessata.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO